



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 841 del 21-12-2022

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE: Lavori di "Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia" CUP: H51B21001180005 CIG: 9552530521, finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 71 del 28 dicembre 2021;
- il bilancio di previsione 2022, pluriennale 2022/2024 e relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale 72 del 28 dicembre 2021;
- la delibera di Giunta comunale n. 24 del 24 febbraio 2022, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione delle performance 2022 2024”;

PREMESSO:

- che programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 - Elenco annuale 2022 è prevista la realizzazione dell'opera denominata “Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia” CUP: H51B21001180005;
- che con propria determinazione n. 249 del 14 maggio 2021 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo Studio D-Recta srl con sede a 31020 San Fior (TV) (C.F./P.IVA 0339697026);
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 18 maggio 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera “Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia” CUP: H51B21001180005;
- che con propria determinazione n. 821 del 15 dicembre 2022 è stato affidato l’incarico di revisione progetto esecutivo, prestazioni e servizi integrativi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, C.R.E. dell’opera “Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia” CUP: H51B21001180005 all’RTI in costituendo D-Recta srl (P.IVA 03396970265) – capogruppo, Sogen srl (P.IVA 03651260287) – mandante, Climosfera srl (P.IVA 04182080269) - mandante;
- che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto sindacale n. 13 del 29 luglio 2002, è il sottoscritto Responsabile del servizio;

- che il sottoscritto Responsabile del servizio in qualità di RUP ha redatto con propria determinazione n. 828 del 20 dicembre 2022 il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs.50/2016 e dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 20 dicembre 2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera;

DATO ATTO che l'importo per la realizzazione dell'opera ammonta a € 1.200.000,00, il quale:

- trova copertura per € 29.943,68 (spese tecniche – rif. determinazione 249 del 14 maggio 2022) al codice di bilancio 01.05-2.02.01.10.002 – cap.145402 Edificio polifunzionale Bigolino – imp. 275/2021 del bilancio 2021 e per € 1.170.056,32 nel bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022;
- è finanziato altresì in entrata per € 29.943,68 con avanzo di amministrazione nell'annualità 2021, per € 56,32 con fondi propri nell'annualità 2022 e € 1.170.000,00 con contributo statale confluito nel PNRR (Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia) al codice di bilancio 4.02.01.01.001 – cap. 40098 contributo statale polifunzionale Bigolino, nel bilancio pluriennale 2022-2025, annualità 2022;

DATO altresì ATTO che:

- il finanziamento in oggetto è transitato nell'ambito dei “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, al fine di rispettare target e milestone del PNRR e consentire, quindi, il rimborso da parte della Commissione europea, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori relativo al finanziamento di cui trattasi è stato fissato al 31 marzo 2023;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, i quali prevedono uno stanziamento di euro 105 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi alla famiglia;
- il D.M. 22 marzo 2021, approvato con decreto del Ministero dell'Interno, Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, – Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;
- il decreto interdipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021 ad oggetto “Graduatoria provvisoria Centri polifunzionali per la famiglia e Centri polifunzionali per la famiglia aree svantaggiate”;
- la nota nostro prot. n. 5506 del 31 gennaio 2022 del Ministero dell'Istruzione indirizzata al Comune di Valdobbiadene ed avente ad oggetto "D.M. 22 marzo 2021 Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Graduatoria provvisoria Centri Polifunzionali per la famiglia di cui al decreto interdipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2021 - CUP: H51B21001180005 Comunicazione di non ammissione a finanziamento”;
- il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 29 marzo 2022 contro il predetto provvedimento di esclusione;
- la Sentenza TAR del Lazio n. 10163/2022, pubblicata il 18 luglio 2022 di accoglimento del ricorso da parte del Comune di Valdobbiadene;

- la nota del Ministero dell'Istruzione indirizzata al Comune di Valdobbiadene n. 80348 del 29 settembre 2022, nostro prot. 24678 del 29 settembre 2022 di annullamento del provvedimento di non ammissione al finanziamento in esecuzione della sentenza del TAR numero 10163/2022, comunicando che con successivo decreto interdipartimentale questo ente verrà inserito nella graduatoria relativa alla categoria dei centri polifunzionali;

DATO ATTO che l'intervento è oggetto di contributo statale confluito nel PNRR (Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia) e conseguentemente il Progetto dell'opera in oggetto ha tenuto conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a:

- impatto sul paesaggio;
- misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili;

RIBADITO pertanto che nel Progetto in parola:

- la progettazione si è commisurata con gli obbiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), per soddisfare il requisito di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. La caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità dell'intervento al principio del DNSH;
- la documentazione tecnico-progettuale è stata integrata con la specifica check list di verifica e controllo per il settore di attività, che riassume i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016, è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio, in forza della Convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che:

- il 15 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”, il c.d. “Decreto Semplificazioni”;
- il 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108 di conversione del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, il c.d. “Decreto Semplificazioni – bis”;

EVIDENZIATO che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nel parere n. 735 del 24 settembre 2020 ha espressamente chiarito che “Non si tratta di una disciplina facoltativa, quella dei Decreti Legge Semplificazioni; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021, ora giugno 2023, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”;

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.Lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) della Legge n. 108 del 2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del medesimo decreto, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO altresì ATTO di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 1, comma 4, della Legge 120/2020 prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della citata Legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che “dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti”;

VISTA l'attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO altresì, in merito all'aspetto della “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, introdotto dalla normativa in parola con riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 17 dicembre 2020, si evidenzia quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;

- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- in particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni per non eseguire le prestazioni in perdita;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

OSSERVATO che l'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

PREMESSO che con il presente provvedimento si intende pertanto dare avvio al procedimento finalizzato all'affidamento del seguente appalto:

- “Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia” CUP: H51B21001180005 CIG: 9552530521 - Totale quadro economico € 1.200.000,00, Importo lavori € 909.768,98, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 34.290,66, somme a disposizione € 255.940,36;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche degli appalti oggetto del presente provvedimento, di stabilire:

- che all'affido dei lavori si provvederà tramite procedura negoziata di cui art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 della Legge 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs 50/2016;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a ribasso su elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto, di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola n. 10 (dieci) ditte scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla Centrale di Committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica non inferiore alla terza;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016, sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione surrichiamata;

- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

RITENUTO conseguentemente di stabilire altresì che:

- fine del contratto: realizzazione di un nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia;
- oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45210000-2;
- il contratto per la realizzazione del predetto intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel relativo schema, nel Capitolato speciale d'appalto e nella lettera d'invito;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, che così recita "Dal 1^a novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

RITENUTO, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto dei contratti di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nella categoria «OG11», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della Legge 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.lgs 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo;

- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una "struttura tecnica ed organizzativa", sia di un "adeguato organico", ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 del decreto legge surrichiamato;

CONSIDERATO che si rende altresì necessario provvedere all'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare alla gara;

VISTI il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture" ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi; il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- il decreto sindacale n. 6 del 21 maggio 2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi afferenti alla IV Unità organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale";

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente* – *Bandi di gara* del sito internet comunale sono le seguenti:

Oggetto*	Lavori di "Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e
----------	---

	ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia”, finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU		
Tipo contratto	LAVORI		
CUP	H51B21001180005	CIG	9552530521
Procedura di scelta del contraente*	Procedura negoziata art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 della Legge 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis del D. Lgs 50/2016		
Criterio di aggiudicazione	Al prezzo più basso		
Importo a base d'asta lavori	€. 944.059,64 (IVA esclusa e oneri per la sicurezza inclusi)		

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura unificata per l'affidamento dei seguenti lavori:
 - “Demolizione della ex scuola elementare di Bigolino e ricostruzione dell'immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia” CUP: H51B21001180005 CIG: 9552530521, del valore complessivo di € 1.200.000,00, così suddivisi:
 - € 909.768,98 per l'esecuzione dei lavori
 - € 34.290,66 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 255.940,36 per somme a disposizione;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. del 50/2016 quanto segue:
 - fine del contratto: realizzazione di un nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia;
 - oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45210000-2;
 - il contratto per la realizzazione del predetto intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
 - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel relativo schema, nel Capitolato speciale d'appalto e nella lettera d'invito;
4. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. c-bis), D. Lgs. 50/2016;
5. di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a ribasso su elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
6. di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in parola n. 10 (dieci) ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010, scelte tra quelle iscritte alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla Centrale di Committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
7. di approvare, inoltre, l'elenco delle ditte da invitare a presentare offerta, del quale peraltro viene omessa la pubblicazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, depositato agli atti della presente determinazione, elenco che potrà essere reso pubblico solamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
8. di dare atto che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;

9. di garantire ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
10. di stabilire di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
11. di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016, sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
12. di stabilire, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto dei contratti di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nella categoria «OG11», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;
13. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 del D.lgs n. 50/2016, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., è l'arch. Giovanna Carla Maddalosso;
14. di dare l'importo per la realizzazione dell'opera ammonta a € 1.200.000,00, il quale:
 - trova copertura per € 29.943,68 (spese tecniche – rif. determinazione 249 del 14 maggio 2022) al codice di bilancio 01.05-2.02.01.10.002 – cap.145402 Edificio polifunzionale Bigolino – imp. 275/2021 del bilancio 2021 e per € 1.170.056,32 nel bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022;
 - è finanziato altresì in entrata per € 29.943,68 con avanzo di amministrazione nell'annualità 2021, per € 56,32 con fondi propri nell'annualità 2022 e € 1.170.000,00 con contributo statale confluito nel PNRR (Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia) al codice di bilancio 4.02.01.01.001 – cap. 40098 contributo statale polifunzionale Bigolino, nell'annualità 2022;
15. di impegnare l'importo di € 1.055.834,32 al codice di bilancio 01.05-2.02.01.10.002 – cap.145402 Edificio polifunzionale Bigolino del bilancio 2022, ai fini del completamento del quadro economico dell'opera;
16. di sub impegnare la somma di € 375,00 al codice di bilancio 01.05-2.02.01.10.002 – cap.145402 Edificio polifunzionale Bigolino del bilancio 2022 all'impegno assunto al punto 15), ai fini del versamento del contributo pubblico previsto a carico della Stazione appaltante dall'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'ANAC;
17. di dare atto che il finanziamento complessivo di € 1.170.000,00, garantito dal contributo del Ministero dell'Istruzione D.M. 22 marzo 2021, è confluito nel Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR);
18. di dare atto che l'intervento in oggetto, essendo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), è soggetto al rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH) e che il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 211 del 20 dicembre 2022 ha considerato la necessità di soddisfare tale requisito;

19. di stabilire, per le motivazioni meglio descritte in premessa, l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;
20. di prevedere, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, nel contratto d'appalto uno specifico articolo afferente le clausole di revisione dei prezzi il cui testo è meglio descritto nel capitolato speciale di appalto;
21. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale;
22. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario e che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Valdobbiadene, 21-12-2022

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della determinazione sopra riportata.

Valdobbiadene, 21-12-2022

Il responsabile del servizio finanziario
Santino Quagliotto

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*